



COMUNE DI NOCERA TERINESE

(PROVINCIA DI CATANZARO)

POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA N. 40/17

Prevenzione incendi boschivi: dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi dal 15 giugno alla manutenzione delle aree private incolte o abbandonate, in particolar modo quelle poste all'interno od in prossimità e Nocera Marina.

IL SINDACO

Visto che ai sensi dell'art. 15 della Legge 24.02.1992 n.225 il Sindaco è autorità comunale di Protezione Civile;

Premesso che da una prima e sommaria ricognizione, all'uopo effettuata, viene prospettata una situazione di abbandono e di degrado ambientale in determinate aree private dell'intero territorio ed in particolare quelle ricadenti sia all'interno che nelle immediate vicinanze dell'abitato di Nocera Centro e Nocera Marina;

Costatato che, a vista, alcuni appezzanti di terreni si presentano con una folta vegetazione spontanea, in crescita, costituita da arbusti, rovi, canneto ed erbacce ove trovano facile ricovero ratti, serpenti, zanzare, ed animalletti d'ogni specie e che lo stato di incuria rappresenta, in particolar modo per le elevate temperature estive, una fonte di pericolo per lo svilupparsi e propagarsi di incendi nonché la diffusione di determinate malattie;

Considerato che si registra la cattiva abitudine di bruciare all'aperto materiale di origine vegetale proveniente dalla pulizia di orti privati, nonché di fogliame ed altri residui vegetali provenienti da attività agricole;

Ritento che a protezione della sicurezza delle persone, in particolar modo anziani e bambini, si rende necessario fronteggiare il rischio di incendi e conseguente emissione di fumi in atmosfera;

Atteso che l'Amministrazione comunale è impegnata, per il tramite delle proprie risorse, a garantire la pulizia, il decoro e la sicurezza delle aree pubbliche;

Ritenuto, pertanto, in vista dell'imminente stagione estiva, dover intimare ai privati proprietari dei terreni incolti di adoperarsi, con urgenza, ad effettuare un'accurata pulizia e manutenzione delle aree private;

Ritenuto, altresì, dover ribadire l'obbligo per i proprietari e/o per i responsabili a qualunque titolo delle aree private di provvedere, periodicamente, allo stato manutentivo del verde privato provvedendo all'estirpazione delle erbacce ed a una corretta potatura delle alberature;

Ravvisata la necessità di effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possano costituire incendi;

Attesa l'inderogabile necessità e l'urgenza di dare corso al provvedimento proposto, a tutela dell'igiene e salute pubblica nonché per motivi di sicurezza e di pubblico interesse;

Visto il regolamento comunale di Protezione Civile;

Visto il Regolamento comunale di Polizia Urbana;

Visto il Piano Regionale per la lotta contro gli incendi boschivi approvato con deliberazione della Giunta Regionale della Calabria n. 427 del 07.06.2010;

Vista la Legge 21.11.2000 n°353 " Legge quadro in materia di incendi boschivi" ;

Visto il D. Lg.vo n. 267/2000 e ss.mm. in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

Visto il titolo III del D. Lg.vo n.139 dell'8-03-2006 in materia di Prevenzione Incendi;

Visto l'art.255 del D. Lg.v.o 03/04/2006 n.152 Norme in materia ambientale e ss.mm.;

Visti gli art.449, 650 e 652 del codice penale;

Viste le norme del vigente Codice Civile;

ORDINA

1. In tutto il territorio comunale, durante il periodo di massimo rischio compreso tra il 15 giugno ed il 15 settembre di ogni anno è fatto divieto, nelle zone boscate e cespugliate, lungo le strade comunali, provinciali e statali di compiere azioni che possono arrecare pericolo di incendio;
2. Al fine di evitare pericoli di incendio, i proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, i proprietari di villette e gli amministratori di Villaggi turistici, di Residence, di Strutture ricettive, di stabili con annesse aree a verde, i titolari di attività artigianali, commerciali ecc. con annesse aree pertinenziali, dovranno mantenere pulite le aree di loro appartenenza, provvedendo ad effettuare i relativi interventi di pulizia dei siti a proprie cura e spese;



COMUNE DI NOCERA TERINESE

(PROVINCIA DI CATANZARO)

POLIZIA MUNICIPALE

3. è fatto assoluto divieto a chiunque di bruciare, in qualsiasi periodo dell'anno, all'aperto sia su suolo pubblico che su area privata, in particolar modo all'interno od in prossimità dei delimitati perimetri urbani di Nocera Marina e Nocera Centro, materiale di origine vegetale proveniente dalla potatura di alberi, di siepi, di orti, di erbacce infestanti, di arbusti ecc.;
4. le aree private dovranno essere mantenute in condizioni da assicurare il decoro, l'igiene e la sicurezza pubblica, provvedendo alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi.

SANZIONI

di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione di € 168,00 determinata ai sensi dell'art. 29 del Codice della Strada;

di mancato diserbo di aree incolte in genere sarà elevata una **sanzione pecuniaria di € 150,00 ai sensi dell'art. 255 D.L.v.o n. 152/2006** di procurato incendio a seguito dell'esecuzione di azioni ed attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio durante il periodo dal 15 giugno al 30 settembre 2016 sarà applicata una **sanzione amministrativa non inferiore ad € 1.032,00 e non superiore a € 10.000 ai sensi dell'art.10 della Legge n.353 del 21/11/2000 e ss.int.**

In caso di inadempimenti, verrà, nel contempo, inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria competente ai sensi dell'art.650 del codice penale.

INVITA

I cittadini a prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche;

Che chiunque avvisti un incendio che interessi o minaccia l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:

COMANDO STAZIONE CARABINIERI - SETTORE AMBIENTE NOCERA TERINESE;

COMANDO STAZIONE CARABINIERI DI NOCERA TERINESE;

COMANDO VIGILI DEL FUOCO - 115;

COMUNE NOCERA TERINESE - POLIZIA MUNICIPALE 0968/923847;

COMANDO POLSTRADA - 113;

NUMERO VERDE REGIONALE PER LE SEGNALAZIONI DI INCENDI 800.496.496;

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Nocera Terinese.

Che sia resa pubblica mediante affissione di manifesti e sia data massima diffusione nei consueti modi.

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza.

La presente ordinanza viene trasmessa: alla Prefettura di Catanzaro, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catanzaro, alla Stazione Carabinieri di Nocera Terinese, alla Stazione Carabinieri Settore Ambiente Nocera Terinese, alla Polizia Municipale di Nocera Terinese, all'Ufficio Tecnico Comunale Territorio-Ambiente e Ufficio Comunale di Protezione Civile, all'ANAS di Catanzaro, all'Amministrazione Provinciale di Catanzaro, alla Regione Calabria Servizio Protezione Civile - Catanzaro.

COMUNICA

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverso al presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al T.A.R. - CALABRIA od in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 gironi dalla data di pubblicazione all'albo pretorio online.

Dalla Residenza municipale, li 14 marzo 2017

f.to IL SINDACO

(Avv. Fernanda GIGLIOTTI)